



COMUNE DI CENTO PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Ordinanza del Sindaco N°. 39 del 01/07/2026.

Oggetto: 47° EDIZIONE DEL CARNEVALE DI XII MORELLI - ORDINANZA SINDACALE DI: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI QUALSIASI BEVANDA IN RECIPIENTI DI VETRO - DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI SUPERALCOLICI - DIVIETO DI LANCIO OGGETTI CONTUNDENTI E/O ATTI AD OFFENDERE - DIVIETO DI VENDITA E ACCESSO CON BOMBOLETTE CONTENENTI SPRAY URTICANTE

IL SINDACO

Premesso che nella giornata di sabato 04/07/2026 e in caso di maltempo sabato 11/07/2026 si svolgerà a XII Morelli (FE) la 47° edizione del Carnevale di XII Morelli **che interesserà le seguenti vie:**

- Via Troilo Cabeì,
- via XII Morelli - nel tratto compreso fra intersezione con via Troilo Cabeì e via Maestrola
- via Maestrola - nel tratto compreso fra intersezione con via XII Morelli e via Valentino Govoni;

Considerato, anche in ragione delle presenze registrate nelle trascorse edizioni del Carnevale di XII Morelli, che la manifestazione richiamerà un notevole afflusso di persone e indurrà ad un notevole consumo di bevande;

Considerato che all'interno del circuito sono aperti gli esercizi per il normale servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e sono presenti attività per il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica;

Considerato altresì che nell'euforia collettiva le bevande nei contenitori in vetro possono far registrare episodi di uso improprio degli stessi nonché dispersione – nelle aree interessate dalle manifestazioni e nelle aree adiacenti – di un elevato numero di bottiglie di vetro i cui frammenti in caso di rottura possono costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;

Preso atto della circolare datata 19/06/2017 del Ministero dell'Interno e successive modifiche, con la quale sono state diramate indicazioni di carattere tecnico in merito alle misure di *Safety* da adottare in occasione delle manifestazioni pubbliche e delle successive direttive in merito;

Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e di prevenire situazioni di grave pericolo per la sicurezza e l'integrità fisica della popolazione, evitare che gli avventori escano dagli esercizi commerciali, dai laboratori artigianali e dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con bottiglie e/o lattine od altri oggetti che possano potenzialmente costituire offesa in caso di disordini ed evitare altresì l'ingenerarsi di situazioni di pericolo dovute alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

Ritenuto opportuno altresì vietare il lancio di oggetti contundenti e/o pericolosi nonché l'accesso al circuito con bombolette contenente spray urticante;

Dato atto del REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Approvato con Delibera del Consiglio Comunale nr 22 del 24/03/2011 e ss.mm.ii.) che vieta di ...praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;

Visto l'art. 54 co. 4 del D. Lgs. 267/2000 ;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.);

Per i motivi esposti in premessa qui integralmente richiamati

ORDINA

nelle giornate **nella giornata di sabato 04/07/2026 e in caso di maltempo sabato 11/07/2026** compreso **dalle ore 19.00 alle ore 01.00 del giorno successivo, in occasione della sfilata dei carri allegorici** a chiunque in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, svolga attività di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro **all'interno dell'area interessata dalla manifestazione e più specificatamente nei seguenti tratti di strada;**

- **Via Troilo Cabeì**
- **via XII Morelli**
- **via Maestrola**
- **P.za Luigi Govoni,**
- **Via Garibaldi**

E' FATTO DIVIETO

- **DI VENDERE PER ASPORTO E SOMMINISTRARE** bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e in lattine di alluminio
- la vendita per asporto, per i pubblici esercizi (bar, pizzerie, enoteche, chioschi e gelaterie) nonché per gli espositori e/o ambulanti di bevande o alimenti in bottiglie e contenitori in vetro di qualunque genere ed in lattine di alluminio, anche ove dispensate da distributori automatici;

E' VIETATO ALTRESI'

A CHIUNQUE SI TROVI ALLA MANIFESTAZIONE CARNEVALESCA:

- accedere all'area ove si svolge il Carnevale con oggetti che possono ostacolare la sicurezza o il regolare svolgimento della manifestazione
- accedere all'area ove si svolge il Carnevale, con bombolette contenenti spray urticante e bombolette di qualsiasi tipologia che possono divenire oggetti contundenti .
- vendere all'interno del circuito delle bombolette contenenti spray urticante e/o bombolette di qualsiasi tipologia che possono divenire oggetti contundenti .
- vendere e detenere su area pubblica, qualsiasi oggetto con il quale, anche per gioco o scherzo, si possa recare molestia, fastidio o disturbo alle persone: fra questi si indicano, a puro titolo esemplificativo, bastoni in gomma o plastica, bombolette tipo spray che nebulizzano liquidi o sostanze colorate che possono essere sconsideratamente diretti sulle persone, provocando inconvenienti o fastidi e che possono comunque potenzialmente costituire turbativa all'ordine pubblico
- lanciare oggetti contundenti e/o atti ad offendere ed in ogni caso lanciare qualsiasi oggetto

- il sorvolo di droni o dispositivi volanti se non specificatamente autorizzati dagli organi preposti al controllo
- occupare, da parte degli ambulanti e/o attrazioni spettacolo viaggiante, più spazio di quanto concesso determinando condizioni tali da ostacolare in qualunque modo il libero transito dei mezzi di emergenza e soccorso

Ogni venditore e/o titolare spettacolo viaggiante dovrà adottare ogni possibile cautela al fine di evitare danneggiamenti al manto stradale e/o altri manufatti, ecc., in considerazione del montaggio delle strutture e deve accedere e liberare con il proprio veicolo l'area assegnata all'orario stabilito.

Sono comunque fatti salvi i prescritti obblighi di Legge nei confronti dei minori, per quanto attiene alle bevande alcoliche e superalcoliche, Gli esercenti sono responsabili della corretta applicazione dell'ordinanza e devono adottare nei confronti degli avventori le necessarie misure di controllo, ponendo in essere ogni cautela possibile.

AVVISA

che, fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario ai sensi dell'art 7 bis del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii così determinata: da euro 25,00 ad euro 500,00, con facoltà di pagamento della sanzione in misura ridotta di euro 50,00

Gli Ufficiali e gli Agenti di P.S. sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

RILEVA CHE

Ai sensi del secondo comma dell'art 14 ter della legge 125/2001, <<**Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi**>>

Ai sensi dell'art.6 c.1 lettera f) del Regolamento di Polizia Urbana è vietato tenere comportamenti tali da costituire pericolo per sé e per gli altri o da procurare danni – rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi. La violazione a tale disposizione è punita con una sanzione da euro 50,00 a euro 500,00.

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.P.R. n. 1199/1971. Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

DISPONE

che la presente Ordinanza:

1. venga pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune;
2. venga notificata a Pro Loco Tiramola APS. per la parte di competenza affinché predisponga idonei avvisi affissi all'inizio e lungo le vie interessate dalla presente ordinanza e si facciano promotori della distribuzione della stessa presso pubblici esercizi
3. sia trasmessa mediante PEC alla:

Prefettura di Ferrara	pec
Questura di Ferrara	pec
Comando Compagnia Carabinieri di Cento	pec
Tendenza Guardia di Finanza di Cento	pec
CMV Servizi Srl	pec
Clara Ambiente Spa	pec

Il Sindaco
Accorsi Edoardo

L